

Introduzione

Quel che accade nel Mediterraneo centrale come emblema del lato oscuro del diritto

ALESSANDRA SCIURBA

La realizzazione dell'ideale della certezza del diritto si vorrebbe raggiunta nei paesi dell'Europa continentale con l'affermazione dello *stato di diritto* ottocentesco. Sebbene in questa fase si tratti dell'affermazione di un governo che opera *mediante* leggi rispetto al cui contenuto resta un ampio margine di arbitrio nelle mani di chi detiene il potere, il *rule of law*, già in questo stadio, attraverso il rispetto di requisiti puramente formali¹, rappresenterebbe una garanzia della libertà e dell'autonomia degli individui. Potendo fare affidamento su procedure certe, infatti, questi ultimi vengono in linea di massima messi nelle condizioni, «di conoscere ex ante quali saranno le conseguenze delle loro azioni», lasciando quindi loro «la scelta di seguire o meno le regole»². Con l'avvento dello Stato costituzionale di diritto della seconda metà del Novecento, nuovi limiti sostanziali vincolano le azioni di un governo, e di un Parlamento, che sono chiamati, da questo punto in poi, al rispetto di valori e principi che si traducono anche e soprattutto in diritti fondamentali delle persone soggette al suo potere, pena la perdita di legittimità del potere stesso. Questa rivoluzione giuridica, per cui una serie di «valori di origine morale che ancor oggi non sarebbero del tutto giuridicizzati, o positivizzati»³ ha così pervaso l'intero diritto, arriva a introdurre la possibilità, tramite il ricorso al diritto internazionale dei diritti umani, che questi ultimi possano essere fatti valere dai singoli individui contro uno o più Stati che li abbiano violati, anche se a subire la violazione fosse qualcuno che non abbia cittadinanza in nessuno di essi⁴. Da quel momento, si afferma così quel «patrimonio di contenuti fondamentali che si riscontrano con notevole ricorrenza nelle costituzioni statali oggi vigenti», come un «minimo comun denominatore costituzionale ultrastatale “amministrato” da giurisdizioni costituzionali locali, dove si possono trovare risposte comuni a questioni aventi ripercussioni generali»⁵.

L'esito di questo processo storico, qui riassunto succintamente, non implica, però, che il diritto – come anche i diritti da esso tutelati – diventi pienamente certo e chiaro rispetto ai suoi dettami e, tanto meno, rispetto alle decisioni giurisdizionali poste in essere sulle sue basi, o rispetto alle prassi che da esso promanano. L'indeterminatezza delle norme che esprimono i diritti umani, anzi, contribuisce a far perdere al diritto un po' della certezza che caratterizzava lo Stato moderno.

La discrasia esistente tra ogni norma generale e astratta e il singolo caso a cui essa va applicata, che spesso, per di più, richiede una risoluzione giuridica da trovarsi in un contesto temporale e sociale del tutto diverso da quello in cui la norma era stata elaborata, lascia sempre un margine di arbitrio che non appare eliminabile. I grandi cambiamenti dell'era contemporanea, inoltre,

* Ricercatrice in filosofia del diritto presso l'Università di Palermo. E-mail: alessandra.sciurba@unipa.it.

¹ Alcuni teorici del diritto, primo tra i quali Lon Fuller, ritengono che già a questo livello un diritto che rispetti i parametri del *rule of law* garantisca non solo ideali come quello della certezza, ma anche l'incompatibilità con le forme più gravi di ingiustizia. Cfr. FULLER 1964.

² SCHIAVELLO 2020, 375.

³ BARBERIS 2003, 24.

⁴ A questo proposito, Emilio Santoro parla di una esperienza “rivoluzionaria”, poiché “essa rivoluziona il paradigma dell'attribuzione dei diritti della modernità”, cfr. Santoro 2017, 155. Nonostante ciò, la possibilità del singolo individuo di ricorrere contro uno Stato anche se non ne è cittadino, incontra molti limiti nella sua applicazione effettiva e negli effetti concreti prodotti. Cfr., su questo, CASSESE A. 2010, 132 *ess.*

⁵ ZAGREBELSKY 2017, 397.

con la diffusione delle nuove tecnologie tanto in campo medico quando nell'ambito della comunicazione⁶, ma anche con l'emergere di nuove istanze che richiedono una giuridificazione, come quelle dei beni comuni⁷, continuano a porre al diritto inedite sfide giuridiche, costringendolo ad adeguarsi e aggiornarsi per colmare veri e propri vuoti di regolamentazione e normare contesti che fino a pochi anni fa erano a stento pensabili.

Nell'attuale era della globalizzazione, inoltre, assistiamo un'inevitabile «insufficienza regolatoria»⁸ che caratterizza, nello specifico, anche e soprattutto il piano del diritto internazionale, ripercuotendosi sul «diritto vivente» di Stati nazionali sempre più interconnessi, a causa di squilibri e asimmetrie che segnano uno spazio giuridico globale «pieno di regimi regolatori settoriali, ciascuno con il suo sistema di norme e con un apparato chiamato a farle osservare»⁹.

Come accennato, anche sul piano dei diritti fondamentali, – affermati come «le più sicure risorse argomentative cui attingere per dimostrare la legittimità (l'auspicabilità, la correttezza etico-politica e giuridica) o al contrario l'illegittimità (l'improponibilità, la ricusabilità) di orientamenti e decisioni che attengono ai più diversi e rilevanti aspetti della vita individuale e collettiva»¹⁰ –, la strutturale genericità e vaghezza di molti dei principi da cui essi derivano rende la loro effettività, e prima ancora la loro stessa definizione, terreno di controversie che appaiono sempre più aspre.

A fronte di questa situazione, l'ideale dell'integrità del diritto come definito da Ronald Dworkin¹¹, per cui una serie di valori di fondo condivisi da tutti gli attori in gioco garantiscono comunque che il margine per l'arbitrio delle autorità preposte all'elaborazione e all'applicazione del diritto sia limitato, rimane sempre più, per l'appunto, un ideale.

È il lato oscuro del diritto, invece, che apre a margini di incertezza rilevanti per i quali è sempre più controverso definire e difendere giuridicamente le azioni commesse in circostanze determinate, quello che sembra in molti contesti prevalere.

Il presente *Special Issue*, esito di un seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo che si intitolava proprio *Il lato oscuro del diritto nella criminalizzazione del soccorso in mare*, tenutosi l'1 dicembre del 2020, affronta la complessità di questo tema da una prospettiva specifica e situata, che potrebbe di primo acchito apparire quasi residuale: quella, appunto, della criminalizzazione delle attività di ricerca e soccorso condotte nel Mare Mediterraneo centrale da soggetti privati e, in particolar modo, dalle Organizzazioni non governative (ONG).

In realtà, il contesto preso in esame è un campo di studio particolarmente emblematico della questione, tanto da potere essere usato come prisma ottico e lente di ingrandimento per osservare alcuni processi che investono spazi giuridici e (geo)politici ben più ampi, tutti segnati dalla prevalenza dall'emergere di spazi di oscurità giuridica, spesso strumentalmente dilatati o comunque utilizzati dai vari attori in gioco, a fronte dei cambiamenti epocali che hanno investito alcuni fenomeni che erano stati normati quando le loro caratteristiche erano ben diverse. Chi ha elaborato la Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare, nel 1979 ad Amburgo, non avrebbe ad esempio potuto prevedere che alla tenuta dei principi in essa contenuti sarebbe stata di fatto assegnata la sfida di tutelare migliaia di profughi dai Sud del mondo costretti a diventare naufraghi a causa della chiusura di ogni altro canale di ingresso legale da parte degli Stati in cui cercavano rifugio, e che i dettami di questo testo internazionale sarebbero entrati in costante contrasto con la prerogativa degli Stati nazionali di controllare i propri confini.

⁶ Già nel 1995 Stefano Rodotà si analizzava la complessità giuridica di questi fenomeni. Cfr. RODOTÀ 1995.

⁷ Cfr., tra gli altri, MATTEI, QUARTA 2018.

⁸ CASSESE S., 2008, 12.

⁹ *Ibid.*, 11.

¹⁰ COSTA 2014, 27

¹¹ Cfr., in particolare, DWORKIN 1986, e per una trasposizione della teoria di Dworkin sul piano del diritto internazionale, cfr. DWORKIN 2013.

Basti pensare alla nozione di *Place of safety* (POS), il porto sicuro – anche in termini di rispetto dei diritti fondamentali – dove ogni naufrago soccorso deve essere fatto sbarcare affinché l’operazione di *Search and Rescue* (SAR) possa dichiararsi conclusa. Tale nozione è interpretabile come intrinsecamente connessa con il principio di *non refoulement* che è al cuore stesso della «sfaccettata interazione»¹², tra il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, che si incontrano qui nel diritto internazionale del mare; un principio che «ha storicamente dato forma alle relazioni tra sovrani», rimanendo ancora oggi «uno degli elementi fondativi degli Stati, il cui obiettivo non è solo la protezione dell’individuo ma anche dei valori fondamentali su cui poggia lo Stato stesso»¹³. Ma è anche grazie alla mancanza di chiarezza rispetto alle procedure e alle responsabilità della attribuzione di un POS (si vedano al riguardo le conclusioni di Starita alla fine di questo volume) che si è potuto consumare il “tradimento” del principio di *non refoulement* da parte dei governi dell’Unione europea. Un tradimento che si è concretizzato nello scenario del Mediterraneo centrale soprattutto nelle conseguenze dirette del *Memorandum of understanding* del 2017 tra il governo italiano, rappresentato allora dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e uno dei governi libici, quello di Fayez Al Serraj, rivelando da una prospettiva particolarmente inquietante come il lato oscuro del diritto possa essere utilizzato dalle diverse strategie politiche messe in atto. Tale *Memorandum*, infatti, ha portato alla strutturazione di una “guardia costiera libica” impegnata nel catturare e riportare indietro profughi in fuga dalle condizioni inumane e degradanti – descritte da anni come tali da innumerevoli rapporti internazionali¹⁴ – che i cittadini stranieri subiscono nei campi di detenzione libici. Non essendo la Libia in alcun modo definibile come un *place of safety*, o almeno non nell’interpretazione che di esso viene data ponendolo in relazione con la tutela dei diritti umani fondamentali, una simile prassi pone quindi in essere delle violazioni gravissime del principio di *non refoulement*, ma lo fa in un modo tanto opaco quanto “raffinato”. Se i respingimenti di massa operati nel 2009 e nel 2010, utilizzando direttamente mezzi militari italiani per bloccare in mare le persone in fuga dalla Libia e ricondurle forzatamente indietro, erano stati sanzionati senza mezzi termini nel 2012 dalla Corte europea dei diritti umani¹⁵ poiché avevano configurato il reato di respingimento collettivo, e la violazione di diritti fondamentali come quello alla vita e a non subire trattamenti inumani e degradanti, questa trasformazione dei respingimenti in riammissioni delegate alle forze armate di un paese che non ha firmato la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, e non è certamente perseguibile dalla Corte Edu, configura una serie di reati “mediati” le cui responsabilità sono molto più complicate da dimostrare.

Proprio grazie ai mezzi forniti dall’Italia, la Libia ha inoltre potuto, nel giugno del 2018, auto-attribuirsi presso l’*International Maritime Organization* una vasta zona SAR di competenza, all’interno della quale, per la Convenzione di Amburgo, ha il diritto e al contempo il dovere di coordinare tutti gli eventi di ricerca e soccorso che prevederebbero una conclusione con l’arrivo dei naufraghi in un porto libico. Ma può uno Stato che non ha un *Place of safety* essere titolare di un’enorme zona SAR, considerato che ogni evento di Ricerca e Soccorso, per legge, dovrebbe concludersi con lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro?

Ecco un altro esempio emblematico di come il lato oscuro del diritto possa arrivare a metter in ombra anche norme, come quelle elaborate per definire un POS, che la dottrina ha interpretato in modo tendenzialmente chiaro, ma che certa giurisprudenza, a seguito di prassi tanto inedite quanto specifiche, inizia oggi a rimettere in discussione o a faticare a maneggiare.

Lo stesso scenario mediterraneo ci mostra altresì come si possa arrivare a invertire di segno disposizioni che erano state elaborate con scopi del tutto differenti, come quelle che avevano suddiviso lo spazio marino in zone SAR di precisa competenza tra i diversi Stati costieri, affin-

¹² CHETAİL 2014, 30.

¹³ GIL-BAZO 2006, 28.

¹⁴ Cfr. Tra i più autorevoli, UNITED NATIONS, HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, 2018.

¹⁵ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e al. c. Italia*.

ché nessun tratto di mare restasse scoperto dalla responsabilità del soccorso. Queste zone sono oggi, invece, invocate dagli Stati stessi come limite oltre il quale essi possono del tutto deresponsabilizzarsi rispetto alla sorte delle persone in pericolo, rimpallandosi le responsabilità del soccorso come dell'assegnazione di un porto sicuro di sbarco e, nel caso della SAR libica, come zone di sovranità nazionale in cui è possibile violare senza mezzi termini i principi di un diritto internazionale dei diritti umani la cui effettività si ferma dunque, di fatto, proprio su quel confine.

Questa costante risignificazione dei principi del diritto, nello stesso contesto, diventa tanto più evidente e formalizzata con l'emanazione del Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, il cosiddetto "decreto sicurezza bis", voluto dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. In questo testo di legge, con una significativa distorsione di disposizioni giuridiche contenute nel diritto internazionale del mare, infatti, si richiama, al fine di vietare l'ingresso nelle acque territoriali italiane di navi battenti bandiera straniera che abbiano effettuato operazioni SAR, l'art. 19 della Convenzione di Montego Bay in cui è statuito che uno Stato costiero possa impedire il passaggio di navi mercantili o da guerra straniere, se questo passaggio è considerato arrecare «pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero»: chi ha soccorso persone in pericolo, obbedendo a precisi obblighi imposti dal diritto, pertanto, viene equiparato, all'interno di un ulteriore paradosso, a un nemico di guerra da tenere lontano¹⁶.

È in discrepanze come queste che si insinua la possibilità di utilizzare il diritto contro il diritto stesso, sovvertendo di fatto la gerarchia delle fonti fino ad arrivare a fare prevalere, per usare ancora il linguaggio di Dworkin, un «fine politico non individuato, cioè uno stato di cose la cui specificazione non richiede una particolare opportunità, risorsa o libertà per individui particolari»¹⁷, – come la generica difesa dei confini nazionali – su quelli che invece sono diritti pienamente individuati cui corrispondono doveri istituzionali e costituzionali.

È da questa prospettiva che il presente volume analizza le modalità in cui si è sviluppato il frastagliato processo che ha portato da una piena collaborazione tra enti privati e istituzionali nelle attività di ricerca e soccorso in mare, uniti dal rispetto di quei dettami del diritto internazionale che impongono il salvataggio di ogni naufrago e la sua sicurezza come assoluta priorità, a una inedita situazione che ha posto questi attori su due parti contrapposte di quello che è diventato un vero fronte di battaglia. Questo passaggio è descritto con dovizia di particolari nel saggio di Giorgia Linardi, con la precisione di un contributo che ha il valore della testimonianza diretta di chi vive sul campo le contraddizioni che la teoria è poi chiamata ad elevare ad astrazione.

Lo scritto di Linardi rappresenta anche, e per questa ragione è stato scelto di porlo in apertura, una sorta di filo conduttore che ricostruisce a grandi linee la storia della criminalizzazione del soccorso in mare, di cui alcuni aspetti particolari vengono poi declinati nel dettaglio da prospettive differenti negli altri scritti del Numero. Linardi individua, infatti, quattro fasi distintive di questo processo, che si sono succedute tra il 2016 e il 2021 e che corrispondono ai diversi approcci adottati dalle compagini governative che si sono avvicendate in questo lasso di tempo. Nell'analisi della portavoce della Ong *Sea-Watch* la "punizione" – concretizzata in provvedimenti penali o amministrativi a seconda dei periodi – inferta alle navi della società civile e ai loro equipaggi dopo ogni soccorso risulta come una paradossale conseguenza dell'aver cercato di porre rimedio alle costanti omissioni da parte degli Stati europei che, tra gli interstizi del diritto, hanno trovato

¹⁶ Il richiamo a questa parte della Convenzione di Montego Bay all'interno di un decreto legge che di fatto tradisce i principi su cui poggia questo testo internazionale è stato sin da subito stigmatizzato, tra gli altri, dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), come il ricorso a «una tecnica legislativa alquanto maldestra» per consentire la «possibile "interpretazione" della Convenzione citata al fine precipuo di limitare ulteriormente le attività di ricerca e salvataggio in mare delle persone a rischio di naufragio». La stessa Asgi ricordava quindi all'interprete l'obbligo di «conoscere e comprendere» l'articolo citato, raccordandolo «con gli altri obblighi ricadenti sull'Italia in base alle principali convenzioni internazionali rilevanti in materia», al fine di «fornire una soluzione interpretativa in grado di garantire la tenuta logica e giuridica dell'ordinamento stesso». Cfr. ASGI 2009.

¹⁷ DWORKIN 2010, 143.

il modo di aggirare obblighi e responsabilità costituzionali, giocando proprio, molte volte, sulla vaghezza di alcune prescrizioni.

Da qui, si potrebbe dire, la sensazione di un *mondo rovesciato* in cui “la lotta per il diritto”, che per Rudolf von Jhering muove da quel sentimento giuridico capace di intendere «il valore intrinseco del diritto»¹⁸, assume caratteristiche inedite, non traducendosi nemmeno, da parte della società civile, in quelle azioni di disobbedienza che nella versione dworkiniana rappresentano in realtà atti di fedeltà al diritto¹⁹, poiché, sebbene volti a imporre nuovi confini al potere col quale si trovano in tensione, si mantengono all’interno della sfera di legittimità del medesimo ordinamento giuridico di cui contestano solo un aspetto singolare e contingente: da anni le azioni delle Organizzazioni non governative sono traducibili, piuttosto, in una sorta di diretta obbedienza civile a norme, in particolare quelle poste dal diritto internazionale a tutela dei diritti fondamentali delle persone, che i governi, invece, violano in maniera sistematica.

Nonostante ciò, proprio a partire dal 2017, si è affermato quello che Serena Romano, nel secondo contributo di questo Numero, definisce l’(ab)uso del diritto penale contro le azioni di soccorso delle ONG, concretizzatosi in decine di indagini aperte a carico degli equipaggi per il reato di favoreggiamento della cosiddetta immigrazione clandestina, con un clamore mediatico e una strumentalità politica che, secondo l’autrice, sono arrivati a riflettersi anche nelle interpretazioni e nelle consequenziali decisioni di alcune delle Procure della Repubblica territorialmente coinvolte. La lotta per il diritto appare in questo caso giocata in maniera estremamente variegata dagli organi giurisdizionali che hanno dimostrato, come l’articolo illustra nel dettaglio, orientamenti interpretativi anche molto diversi, se non in piena contrapposizione, tra loro, rispetto alla definizione delle fattispecie di reato e all’attribuzione delle responsabilità tanto degli attori pubblici e istituzionali che di quelli privati come le Ong e le navi commerciali.

Il lato oscuro del diritto emerge in questo ambito dalla già citata tensione tra il dovere di soccorrere, a tutela dei diritti fondamentali delle persone in pericolo, e la prerogativa statale di controllare i confini nazionali, traducendosi nella possibilità di incriminare chi ha rispettato gli obblighi di soccorso per il semplice fatto che i naufraghi salvati debbano necessariamente essere poi fatti sbarcare sul territorio dello Stato.

A questo proposito risulta particolarmente esplicativa l’analisi condotta nel contributo di Maria Ferrara rispetto all’evoluzione del diritto dell’Ue a partire dall’emanazione della Direttiva 2002/90/CE del Consiglio fino al nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo del 2020, ponendolo in comparazione con il diritto prodotto dalle Nazioni Unite per contrastare il crimine internazionale. Se il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione ONU *contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria* stabilisce che lo scopo di lucro, a esempio, è elemento necessario a integrare la fattispecie di reato, considerando causa scriminante l’aver agito per rispettare obblighi contenuti nel diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dei rifugiati, la Direttiva europea delinea invece una fattispecie meno definita e più ampia di reato, per la quale anche condotte di questo tipo possono alla fine essere perseguite come illecite, perché l’applicazione dell’eccezione rimane piena discrezionalità dello Stato.

I due successivi contributi di questo *Special Issue* sono poi specificamente dedicati al passaggio, dall’aprile del 2020, dalla dimensione penale a quella amministrativa nel contrasto alle operazioni di soccorso da parte della società civile, imponendo alle sue navi lunghissimi fermi amministrativi sulla base di una controversa interpretazione delle norme di diritto della navigazione contenute nel Memorandum di Parigi del 1982, nella Direttiva 2009/16/CE e nella norma interna che la implementa, il d.lgs. 53/2011.

¹⁸ JHERING 1875, 179.

¹⁹ DWORKIN 2010, 299 ss.

Lo scritto di Lucia Gennari si concentra proprio sulle contraddizioni dell'applicazione di queste norme alle navi delle ONG, ripercorrendo passo dopo passo l'emersione di questa prassi amministrativa ormai diventata costante dopo ogni soccorso, mentre quello di Francesca De Vittor tratta lo stesso tema focalizzandosi su un caso tanto specifico quanto rappresentativo: la vicenda giudiziaria relativa al fermo amministrativo della nave *Sea-Watch 4* che ha portato all'emanazione di due ordinanze particolarmente interessanti da parte del TAR di Palermo, contraddette poi dal Consiglio di giustizia amministrativa di cui De Vittor critica le motivazioni addotte come frutto di un'interpretazione non congruente delle norme del diritto internazionale del mare che vengono in esse richiamate.

Tale vicenda giudiziaria, ancora una volta, mette in luce l'incertezza del diritto, e il lato oscuro che traspare nelle sue interpretazioni e applicazioni in un ambito in cui tutti gli attori in gioco appaiono rifarsi alle medesime norme pur invertendole di segno a seconda delle posizioni.

L'ultimo articolo di questo *Numero speciale* tratta, infine, il caso ancora più specifico, ma interpretabile solo alla luce delle contraddizioni complessive analizzate in precedenza, rappresentato dalle conseguenze che si abbattano sulle navi commerciali che, ottemperando anch'esse agli obblighi giuridici, prestano soccorso ai naufraghi nel Mediterraneo centrale. In questo caso, l'oscurità giuridica si fa evidente anche in materia di diritto commerciale, nel momento in cui non sottrarsi dalla responsabilità del soccorso porta al fatto che i natanti, deviando la rotta, incorrano in costi e spese relativi ai ritardi e alla perdita di profitto che le assicurazioni non coprono. Un margine ampio di incertezza rimane infatti rispetto a questioni fondamentali, prima impensabili, come il fatto che l'armatore possa comunque continuare a pretendere il pagamento del nolo anche a fronte di tempi di attesa lunghissimi che le navi commerciali, come quelle delle ONG, devono affrontare prima che gli stati costieri dell'Unione europea si decidano ad assegnare un porto sicuro di sbarco per i naufraghi soccorsi. Anche qui, in ambiti diversi e più marcatamente economici, si fa viva la contraddizione tra civili che subiscono pesanti conseguenze per avere rispettato obblighi che fino a ieri il diritto sembrava imporre con certezza, ma che gli Stati hanno però rimesso in discussione con le loro prassi, e alcuni giudici con le loro interpretazioni.

Queste pagine non potranno certamente rischiarare appieno il lato oscuro del diritto qui appena messo in luce e solo in alcune delle sue caratteristiche. L'auspicio è che le ricostruzioni e le riflessioni poste in essere in questa raccolta di contributi possano almeno contribuire a descriverne le dinamiche e a porre in evidenza i pericoli intrinseci nello spazio di arbitrio che esso schiude. Ritengo che ciò sia possibile proprio a partire dal contesto tanto specifico quanto urgente che è qui preso in considerazione, poiché nel Mediterraneo centrale la lotta per il diritto, spesso giocata proprio a partire dai chiaroscuri delle norme, si traduce ogni giorno in vite perdute o vite salvate. E questo potrebbe essere, alla luce dei principi che fino ad oggi sono ancora posti alla base del diritto internazionale e di quello interno agli Stati dell'Unione europea, un valido criterio di interpretazione da tenere in considerazione.

Riferimenti bibliografici

- ASGI 2009. *Analisi critica del c.d. "Decreto sicurezza bis" relativamente alle disposizioni inerenti il diritto dell'immigrazione*, in «asgi.it».
- BARBERIS M. 2003. *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Giappichelli.
- CASSESE A. 2010. *I diritti umani oggi*, Laterza.
- CASSESE S. 2008. *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Einaudi.
- CHETAIL V. 2014. *Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations between Refugee Law and Human Rights Law*, in RUBIO MARIN R. (a cura di), *Human Rights and Immigration, Collected Courses of the Academy of European Law*, Oxford University Press, 19 ss.
- COSTA P. 2014. *Dai diritti naturali ai diritti umani: episodi di retorica universalista*, in MECCARELLI M., PALCHETTI P., SOTIS C. (a cura di), *Il lato oscuro dei diritti umani*, Editorial Dykinson, 27 ss.
- DWORKIN R. 1986. *LAW'S EMPIRE*, Fontana Press.
- DWORKIN R. 2010. *I diritti presi sul serio*, il Mulino.
- DWORKIN R. 2013. *A new Philosophy for Interbational Law*, in «Philosophy and Public Affairs», 41, 1, 2 ss.
- FULLER L.L. 1964. *The Morality of Law*, Yale University.
- RODOTÀ S. 1995. *Tecnologia e diritti*, il Mulino.
- GIL-BAZO M.T. 2006. *Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law*, in «New Issues in Refugee Research», 136.
- JHERING R. 1875. *La lotta per il diritto*, in *La lotta per il diritto per Rodolfo Von Jering e La libertà di coscienza per Raffaele Mariano*, Ulrico Hoepli.
- MATTEI U., QUARTA A. 2018. *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca Edizioni.
- SANTORO E. 2017. *I rifugiati e le nostre categorie di morale, politica, diritto e democrazia*, in BERNARDINI M-G., GIOLO O. (a cura di), *Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica*, Pacini, 151 ss.
- SCHIAVELLO A. 2020. *"La grida canta chiaro" ... o forse no. Qualche osservazione a partire da un esercizio di interpretazione giuridica*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 14, 367 ss.
- UNITED NATIONS, HUMAN RIGHTS OFFICER OF THE HIGH COMMISSIONER. 2018. *Migrants and refugees crossing Libya subjected to "unimaginable horrors" - UN*, 2018. Disponibile in: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24037&LangID=E&fbclid=IwARz-QsMuQwqesHoNCIIRkmBDkRA5BDWJthJjxCUwpIATHktTg8Xx83iaomI> (consultato il 2/07/2021).